

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1161/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1161)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12985**

Atti decisi:

N. 1161

## ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrosso nel procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a Litografica Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del trattamento economico di malattia non corrispostogli perché assente alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;

che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38 Cost. perché il controllo si risolve in una pesante compromissione della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);

che non si rinvergono ragioni nuove e diverse per una differente decisione;

che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, sollevata, con riferimento agli art. 2, 13, 32, 36, 38 Cost., dal Pretore di Abbiategrasso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*